

# CAPITOLATO DI POLIZZA RCA AUTO

CIG 90127726BC

Stipulata tra:

*CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e  
l'analisi dell'economia agraria*

*E*

*[Società]*

<i>Effetto:</i>	<i>dalle ore 24:00 del --/------</i>
<i>Cessazione:</i>	<i>alle ore 24:00 del --/------</i>
<i>Scadenza Anniversaria</i>	<i>al --/-- di ogni anno</i>
<i>Premio lordo annuale:</i>	<i>euro .....</i>

## Sezione 1 - Definizioni

### Art. 1 - Definizioni

<b>Accessori aggiuntivi - optional:</b>	Equipaggiamenti non di serie, montati dalla casa costruttrice o da altre ditte specializzate, contestualmente o successivamente all'acquisto, a richiesta e a pagamento del cliente.
<b>Assicurato:</b>	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
<b>Attestazione sullo stato di rischio:</b>	Il documento che viene rilasciato dalla Società entro 20 giorni lavorativi antecedenti alla scadenza annua e che certifica l'esistenza o meno di sinistri denunciati nel periodo di osservazione precedente.
<b>Broker:</b>	Brokeritaly Consulting S.r.l. - P.IVA 11572181003.
<b>Contraente:</b>	Il soggetto che stipula l'assicurazione.
<b>Ebbrezza:</b>	Uno stato di ubriachezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.
<b>Indennizzo:</b>	La somma dovuta dalla Società all'assicurato o beneficiario in caso di sinistro.
<b>Legge/Codice delle assicurazioni:</b>	Il Dlgs. n. 209 del 2005, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e ss.mm.ii.
<b>Polizza:</b>	Il contratto di assicurazione.
<b>Premio:</b>	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
<b>Regolamento:</b>	Il regolamento di esecuzione della predetta Legge e successive modifiche ed integrazioni.
<b>Risarcimento:</b>	La somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro.
<b>Rischio:</b>	La probabilità che si verifichi il sinistro.
<b>Sinistro:</b>	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
<b>Società:</b>	La Compagnia Assicuratrice.
<b>Valore commerciale:</b>	Il valore del veicolo assicurato desumibile da riviste specializzate o dai rivenditori autorizzati o, in mancanza, il valore di mercato.

## Sezione 2 - Condizioni Generali di Assicurazione

### Art. 1 - Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto

Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro trenta giorni dall'intervenuta conoscenza.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 del Codice civile con rinuncia al relativo diritto di recesso.

### Art. 2 - Regolazione del premio

L'assicurazione ha per base un Libro Matricola nel quale sono iscritti i veicoli da garantire inizialmente e successivamente. Per i veicoli/natanti che venissero inclusi in garanzia nel corso della durata contrattuale, il premio è determinato in base alla tariffa e alle condizioni in vigore alla data di stipulazione modifica del contratto.

Sono ammesse sostituzioni/sospensioni dei veicoli purché:

- le esclusioni e le inclusioni avvengano nel corso dell'annualità assicurativa, anche se non in continuità, prevedendo l'utilizzo della classe di merito del veicolo precedentemente escluso;
- i veicoli oggetto dell'operazione appartengano allo stesso settore/tipo mezzo.

Il premio, per ciascun veicolo/natante, è calcolato in ragione di 1/365° per ogni giornata di garanzia.

Per le inclusioni in corso di contratto è computato il premio per il periodo intercorrente tra la data di richiesta di inclusione e di scadenza dell'annualità in corso.

Salvo quanto previsto dall'art. 10 - Sezione 3 "Risoluzione del rapporto assicurativo per furto totale del veicolo/natante", le esclusioni di veicoli/natanti sono ammesse in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo.

Le esclusioni di veicoli devono essere accompagnate dalla restituzione del relativo certificato e della Carta Verde.

La garanzia cessa, per le sostituzioni e le esclusioni, dalle ore 24:00 della data del giorno risultante dall'invio della pec con cui è notificata alla Società la sostituzione o l'esclusione o, in subordine, mediante altro mezzo documentabile in caso di malfunzionamento della pec.

In tal caso, è computato un rimborso di premio imponibile per il periodo intercorrente tra la data di comunicazione di esclusione e la data di scadenza dell'annualità in corso.

La regolazione del premio relativa alle inclusioni, esclusioni, sostituzioni e/o altre variazioni contrattuali, deve essere effettuata dalle Parti per ogni annualità assicurativa entro 60 giorni dalla scadenza di ogni annualità o di ogni rata di premio qualora venga pattuito che la regolazione debba essere effettuata in base al tipo di frazionamento.

La differenza di premio risultante dalla regolazione deve essere versata entro il 60° giorno dalla data di presentazione da parte della Società della relativa appendice di regolazione del premio formalmente corretta.

Nel caso in cui il Contraente non provveda al pagamento della regolazione del premio richiesta dalla Società, la stessa eserciterà, nei confronti del Contraente e limitatamente alla garanzia R.C.A., il diritto di rivalsa, per i sinistri pagati causati dai veicoli/natanti ai quali la regolazione del premio si riferisce.

Per i sinistri "Auto Rischi Diversi", il mancato pagamento della regolazione del premio costituisce sospensione della

garanzia, ai sensi dell'art. 1901 del Codice civile limitatamente ai sinistri subiti dai veicoli/natanti ai quali la regolazione del premio si riferisce.

### **Art. 3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

A parziale deroga dell'art. 1901 del Codice civile, il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data della decorrenza della polizza. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento. Se il Contraente non paga il premio per le rate successive, la garanzia resta sospesa dalle ore 24:00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.

I termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi.

### **Art. 4 - Assicurazione presso diversi Assicuratori**

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio anch'esse operanti a primo rischio. In tal caso, per quanto coperto con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza. Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 del Codice civile; resta salvo quanto diversamente disposto in tema di operatività temporale delle garanzie di Responsabilità Civile.

In deroga a quanto disposto dal primo e secondo comma dell'art. 1910 del Codice civile, il Contraente e gli Assicurati sono comunque esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando che in caso di sinistro, il Contraente e gli Assicurati devono darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice civile.

Nel caso di esercizio del diritto di regresso spettante al Contraente ai sensi dell'art. 2055 del Codice civile, nonché di surrogazione della Società verso i terzi responsabili (esclusi tutti i soggetti assicurati) ai sensi dell'art. 1916 del Codice civile e dell'art. 1910, 4 comma del Codice civile si conviene che le somme recuperate si intendono così attribuite:

- ✓ nel caso il sinistro sia totalmente in franchigia: per intero al Contraente stesso che le ha precedentemente esborsate;
- ✓ nel caso il sinistro sia totalmente a carico della Società: per intero alla Società che le ha precedentemente esborsate;
- ✓ nel caso il sinistro sia parzialmente in franchigia: al Contraente e alla Società in proporzione all'esborso da ciascuno sostenuto.

Si precisa che relativamente ai sinistri derivanti da comportamenti o omissioni verificatesi antecedentemente alla decorrenza dell'assicurazione, la presente assicurazione non vale per tutti i sinistri per i quali siano operanti ed efficaci altre polizze stipulate precedentemente.

### **Art. 5 - Coassicurazione e Delega (opzionale)**

Qualora la medesima assicurazione o l'assicurazione di rischio relativi alle stesse cose sia ripartita tra più Assicuratori per quote determinate, ciascun Assicuratore è tenuto al pagamento dell'indennità assicurata soltanto in proporzione della rispettiva quota, anche se unico è il contratto sottoscritto da tutti gli Assicuratori (art. 1911 Codice civile). Tutte le comunicazioni relative al presente contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società delegataria, all'uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici. La firma apposta dalla Società delegataria rende l'atto valido ad ogni effetto, anche per la parte delle medesime.

### **Art. 6 - Durata del contratto**

L'Assicurazione è stipulata per la durata di 4 (quattro) anni, con decorrenza presunta dalle ore 24:00 del 30.06.2022, salvo decorrenza anticipata dovuta alla conclusione delle operazioni di gara, aggiudicazione e stipula del contratto, ferma restando la durata quadriennale.

Non è previsto il tacito rinnovo del contratto, pertanto, salvo diverso accordo fra le parti, l'assicurazione cesserà alla

scadenza senza obbligo di disdetta.

È facoltà del Contraente richiedere alla Società una proroga tecnica della presente polizza, *ex art.* 106 comma 11 del Dlgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente e comunque per un periodo non superiore a sei mesi.

La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio che verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura, si impegna sin d'ora a prorogare l'assicurazione, agli stessi prezzi, patti e condizioni, per un periodo massimo di 6 (sei) mesi decorrenti dalla scadenza o cessazione.

Il Contraente, ove ne ricorrano i presupposti, si riserva altresì la facoltà di procedere con l'esecuzione anticipata del contratto, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 32 commi 8 e 13 del Dlgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.

#### **Art. 7 - Oneri fiscali**

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

#### **Art. 8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società**

Tutte le comunicazioni alle quali l'Amministrazione contraente è tenuta devono essere effettuate alla Società tramite pec o, in subordine, mediante altro mezzo documentabile in caso di malfunzionamento della pec, oppure al Broker del CREA. Resta inteso che avrà valore la data di invio risultante dai documenti provanti l'avvenuta comunicazione.

#### **Art. 9 - Prova del contratto e modifiche dell'assicurazione**

La Società è obbligata a rilasciare al Contraente la polizza di assicurazione e le relative appendici contrattuali entro e non oltre 30 giorni dalla data di effetto di ciascun documento.

L'emissione dei certificati di assicurazione e dei relativi contrassegni dovrà avvenire anche in formato elettronico (pdf).

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere approvate per iscritto. Eventuali variazioni che comportino aumenti di premio si ritengono operanti dalla decorrenza richiesta, fermo restando il pagamento del relativo premio entro 60 giorni dalla ricezione dell'appendice di variazione formalmente ritenuta corretta.

#### **Art. 10 - Foro competente**

Tutte le controversie tra il CREA e la Società affidataria derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite al Foro di Roma. È possibile ricorrere al parere di precontenzioso dell'ANAC di cui all'art. 211 del Dlgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e, in tal caso, le parti si obbligano ad attenersi a quanto in esso stabilito.

#### **Art. 11 - Interpretazione del contratto - Clausola di buona fede**

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

#### **Art. 12 - Ispezioni e verifiche della Società**

La Società ha sempre il diritto di ispezionare il rischio, visitando e verificando gli enti assicurati, potendo accedere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a beni mobili ed immobili, luoghi, libri e registri, documenti amministrativi, ogni altro documento probatorio, atti, contratti, ecc.

L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni sono posti per intero a carico della Società. Le ispezioni possono essere effettuate da personale dipendente della Società ovvero da soggetti terzi da essa incaricati, in quest'ultimo caso previo benestare dell'Assicurato.

#### **Art. 13 - Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio**

Pena l'applicazione della penale di cui all'ultimo comma del presente articolo, la Società:

1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa;
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto;
3. contestualmente in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto e contestualmente all'esercizio della facoltà di recesso;
4. oltre la scadenza contrattuale, al termine di ciascuna annualità contrattuale e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati;

si impegna a fornire all'Amministrazione contraente, in formato elettronico *Microsoft Excel*<sup>®</sup> o altro supporto informatico equivalente purché editabile, il dettaglio dei sinistri, così articolato:

- sinistri denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell'evento, data di denuncia, descrizione dell'evento, nonché lo stato per ciascun sinistro come di seguito elencato:
  - a) sinistri riservati con indicazione dell'importo a riserva;
  - b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell'importo già liquidato e la data di pagamento;
  - c) sinistri liquidati con indicazione dell'importo liquidato e la data di pagamento;
  - d) sinistri senza seguito;
  - e) sinistri respinti.

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

- lo impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa;
- rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere e ottenere un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.

In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell'inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura dell'1‰ del premio annuo lordo a valere sull'ammontare della garanzia definitiva per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

#### **Art. 14 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

La Stazione Appaltante può verificare, in occasione di ogni pagamento alla Società e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 *bis* della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., il mancato utilizzo del bonifico

bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 del Codice civile, non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

#### **Art. 15 - Codice di comportamento e Patto di integrità**

La Società ha l'obbligo di rispettare, estendere e far rispettare a tutti i propri dipendenti e collaboratori gli obblighi di condotta previsti dal DPR 16 aprile 2013, n. 62, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" (c.d. Codice generale), nonché il codice di comportamento dei dipendenti del CREA approvato con Delibera del CdA n. 66 del 14 dicembre 2017 e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente - Disposizioni Generali - Atti Generali e reperibile al seguente link [https://www.crea.gov.it/documents/20126/0/Codice\\_comportamento\\_Agg\\_2018.pdf](https://www.crea.gov.it/documents/20126/0/Codice_comportamento_Agg_2018.pdf), che integra il suddetto "Codice generale", a cui fa espresso rinvio. La violazione degli obblighi derivanti dal DPR n. 62/2013 comporterà la risoluzione del contratto.

Al fine di ottemperare alle disposizioni in materia di anticorruzione, la Società affidataria ha l'obbligo di rispettare il Patto di Integrità.

#### **Art. 16 - Rinuncia alla surrogazione**

Salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo o colpa grave accertata con sentenza passata in giudicato dei soggetti di seguito indicati, la Società rinuncerà al diritto di surrogazione nei confronti degli amministratori e dipendenti del Contraente nonché delle persone delle quali si avvale nello svolgimento della propria attività.

#### **Art. 17 – Clausola Broker**

Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker - Brokeritaly Consulting S.r.l., con sede in Via Aureliana n. 53 - CAP 00187 Roma, P.IVA e C.F. 11572181003, pec [brokeritalyconsulting@pecimprese.it](mailto:brokeritalyconsulting@pecimprese.it) tel. 06.58333396 fax 06.58157933 Codice attività 66.22.01 autorizzato all'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa RUI sez. B n. B000398343 - il ruolo di cui al Dlgs. n. 209/2005 e ss.mm.ii., relativamente alla conclusione e alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse le eventuali modifiche contrattuali. In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

- che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali, nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;
- di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
- che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato dal Broker;
- che il broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di legge di cui all'art. 112, comma 3 del Dlgs 209/2005 e ss.mm.ii. e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento.

La remunerazione del Broker è posta integralmente a carico della Stazione appaltante, nella misura corrispondente alle condizioni stabilite nel vigente Contratto per l'affidamento dei servizi di intermediazione e consulenza assicurativa del CREA, avente decorrenza 20.04.2021 e scadenza il 19.04.2024. Pertanto, nessun ulteriore compenso è dovuto al Broker da parte della Società, che si impegna a non includere, nei premi stabiliti in polizza, commissioni o emolumenti a qualunque intermediario, in qualunque forma o modo, costituendo, in caso contrario, un aggravamento dei costi della copertura assicurativa.

A tal proposito, con l'apposizione della sottoscrizione della polizza, di eventuali appendici e/o quietanze di

pagamento, la Società certifica e garantisce al Contraente che, in relazione al presente contratto, nessuna erogazione, mediante pagamento in denaro o conferimento di qualunque altra utilità, è stata riconosciuta o promessa, né direttamente, né indirettamente o attraverso terzi, al Broker incaricato o a Società o persone a esso collegate, né ad altri intermediari. La mancata ottemperanza a quanto disposto dalla presente condizione può comportare la risoluzione del contratto e il risarcimento degli eventuali danni, fatta salva ogni eventuale altra conseguenza a sensi di legge.

#### **Art. 18 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

#### **Art. 19 - Trattamento dei dati**

In ottemperanza all'art. 13 del Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (*General Data Protection Regulation* o *GDPR*), si informa che i dati e le informazioni personali saranno trattate dalla scrivente Amministrazione esclusivamente per l'espletamento della procedura in oggetto e nel pieno rispetto della vigente normativa.

Titolare del trattamento dei dati è il CREA, con sede in Roma, Via Po, 14, nella persona del Legale rappresentante.

Per ogni eventuale segnalazione relativa alla protezione dei dati personali si dovrà fare riferimento al seguente indirizzo e-mail: [responsabiletrattamentodati@crea.gov.it](mailto:responsabiletrattamentodati@crea.gov.it)

La Società affidataria è, inoltre, a conoscenza che i dati relativi al presente appalto saranno pubblicati sul sito istituzionale del CREA nella sezione "Amministrazione Trasparente".

#### **Art. 20 - Sostituzione del Certificato**

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato, la Società vi provvederà previa restituzione di quelli da sostituire e previo pagamento dell'eventuale differenza di premio (da definirsi in sede di regolazione).

Nel caso in cui la perdita del certificato sia dovuta a sottrazione o a smarrimento, l'Assicurato deve dare prova di avere denunciato il fatto alla competente Autorità.

#### **Art. 21 - Trasferimento della proprietà del veicolo/natante**

Il trasferimento della proprietà del veicolo/natante comporta, di norma, anche il trasferimento del rapporto assicurativo relativo al veicolo/natante stesso.

Il Contraente deve darne immediata comunicazione alla Società, che emetterà appendice di esclusione del veicolo/natante effettuando il rimborso del premio netto pagato e non goduto (da definirsi in sede di regolazione).

In caso di mancata comunicazione il Contraente rimarrà obbligato al pagamento del premio fino al momento in cui darà la comunicazione alla Società.

Se il Contraente richiede che il rapporto assicurativo del veicolo/natante ceduto sia reso valido per altro veicolo/natante di sua proprietà, la Società procederà all'emissione di un'appendice per sostituire il veicolo/natante ceduto effettuando il relativo conguaglio del premio (da definirsi in sede di regolazione).

Se il veicolo viene consegnato in conto vendita, il Contraente, dietro presentazione di idonea documentazione probatoria, può chiedere che il relativo contratto sia reso valido su altro veicolo di sua proprietà.

#### **Art. 22 - Disposizione finale**

Le norme riportate nel presente contratto annullano e sostituiscono integralmente tutte le eventuali condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia Assicuratrice, eventualmente allegati alla polizza, che quindi devono intendersi annullate e prive di effetto. La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa vale pertanto solo quale presa d'atto del premio e dell'eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.



## Sezione 3 - Responsabilità Civile Auto

### Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società assicura, in conformità della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli descritti in contratto.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private e per i danni alla persona causati ai trasportati qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.

Quando il veicolo assicurato è un rimorchio la garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione, esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio.

Quando il rimorchio è in circolazione agganciato al veicolo trainante, i danni causati ai terzi sono coperti dalla garanzia di responsabilità civile del veicolo trainante purché sia stato pagato il relativo premio.

### Art. 2 - Massimali di Responsabilità Civile

Le garanzie di cui alla presente polizza sono prestate fino alla concorrenza dei sotto indicati massimali:

euro 50.000.000,00 per sinistro, con il limite di

euro 40.000.000,00 comunque garantito per danni a persone e di

euro 10.000.000,00 comunque garantito per danni a cose.

### Art. 3 - Esclusioni e rivalsa

L'assicurazione non è operante:

- a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- b) nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- c) nel caso di veicolo con targa prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- d) nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza o il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente; nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione o del certificato. L'assicurazione, tuttavia, conserva la propria validità in conseguenza del soprannumero o sovraccarico di passeggeri che non impegni la colpa grave del conducente e/o Contraente;
- e) se il conducente al momento del sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero allo stesso sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Nuovo Codice della Strada. L'assicurazione conserva tuttavia la propria validità entro un limite di un tasso alcolemico non superiore a 0,5 grammi per litro per aria respirata;
- f) per i danni causati a terzi dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, alle verifiche preliminari e finali previste nei regolamenti particolari di gara o nel corso di allenamenti.

Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui la Società sia tenuta a effettuare risarcimenti in conseguenza dell'inopponibilità al danneggiato di eccezioni contrattuali (art. 144, comma 2 della Legge), la Società eserciterà diritto di rivalsa nei confronti dell'Assicurato e/o del Contraente nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o

ridurre la propria prestazione. Limitatamente alla guida in stato di ebbrezza o sostanze stupefacenti, rinuncia ad avvalersi nei confronti del proprietario del veicolo se persona diversa dal conducente.

#### **Art. 4 - Estensione territoriale / Limiti di navigazione**

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, della Repubblica Slovacca, del Principato di Monaco, della Svizzera, del Liechtenstein e della Croazia.

L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde, non siano barrate. La Società è tenuta a rilasciare il Certificato Internazionale di Assicurazione (Carta Verde).

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C.A., ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l'art. 1901, comma 2 del Codice civile, la Società risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24:00 del trentesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive.

Qualora la polizza, in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde, cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla Società: quest'ultima eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

Per quanto concerne i "natanti a motore" l'assicurazione vale per i mari compresi nel bacino del Mediterraneo entro gli stretti, nonché per le acque interne dei Paesi europei.

#### **Art. 5 - Formule tariffarie**

L'assicurazione è stipulata in base a formule tariffarie che prevedono regole evolutive ovvero la partecipazione dell'Assicurato agli andamenti tecnici del rischio, così come di seguito precisato:

- a) **tariffa *bonus/malus***: che prevede la variazione in aumento o diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione o del rinnovo, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione indicato al successivo art. 6;
- b) **tariffa con franchigia**: che prevede, in caso di sinistro, un contributo dell'Assicurato/Contraente al risarcimento del danno;
- c) **tariffa fissa**: senza applicazione di franchigie o di regole evolutive.

#### **Art. 6 - Periodi di osservazione della sinistrosità**

Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

##### 1° periodo:

- inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;

##### periodi successivi:

- hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

#### **Art. 7 - Tariffa con franchigia fissa ed assoluta**

Premesso che la Società rinuncia a richiedere l'adeguamento dei premi offerti in sede di gara per l'intera durata contrattuale, l'assicurazione di responsabilità civile è stipulata con franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro nell'ammontare di euro 250,00. Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Società l'importo della franchigia, o di quanto pagato nei limiti della stessa. La Società conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.

È fatto divieto al Contraente di assicurare, o comunque di pattuire, sotto qualsiasi forma, il rimborso della franchigia indicata in polizza.

### **Art. 8 - Pagamento delle franchigie**

La Società si impegna ad accertare l'entità dei danni e a gestire e definire i sinistri denunciati anche per gli importi rientranti nei limiti della franchigia.

Le Parti convengono che i sinistri saranno liquidati agli assicurati al lordo della franchigia contrattuale a carico del Contraente.

Con cadenza semestrale il Contraente, sulla base delle evidenze riepilogative della Società, si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso, entro 60 giorni dalla richiesta.

Qualora la polizza dovesse essere disdetta per qualunque motivo prima della scadenza contrattuale, gli importi di cui sopra verranno richiesti dalla Società in data successiva alla liquidazione di ogni singolo danno e il Contraente/Assicurato si impegna a provvedere al pagamento entro 60 giorni dalla richiesta.

### **Art. 9 - Modalità per la denuncia dei sinistri**

In caso di sinistro causato dalla circolazione del veicolo assicurato, il conducente del veicolo o, se persona diversa, il proprietario, sono tenuti a denunciare il sinistro alla Società entro 15 giorni dal suo verificarsi.

In caso di mancata presentazione della denuncia la Società avrà diritto di rivalersi ai sensi dell'art. 1915 del Codice civile di quanto pagato (art. 144, 2 comma del Codice delle Assicurazioni) esclusivamente nei confronti dell'Assicurato che abbia omesso dolosamente l'avviso di sinistro.

Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

La denuncia del sinistro deve essere redatta, ai sensi dell'art. 143 del Codice delle Assicurazioni sul modulo conforme al modello approvato dall'IVASS "Modulo di constatazione amichevole di incidente" (cosiddetto "Modulo Blu") e deve contenere tutte le informazioni richieste nel modulo stesso.

La denuncia deve essere completata dei dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza) e del codice fiscale del conducente che si trovava alla guida del veicolo al momento del sinistro, nonché, se noti, dei dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nello stesso (assicurato, proprietario, conducente del veicolo terzo, eventuali altri soggetti danneggiati, eventuali testimoni) e della individuazione delle Autorità intervenute. Unitamente al Modulo Blu, e solo nell'ipotesi in cui l'Assicurato si ritenga in tutto o in parte non responsabile del sinistro, deve essere trasmessa anche la richiesta di risarcimento danni utilizzando l'apposito modulo allegato al contratto o fornito insieme alla quietanza di pagamento.

In particolare, la richiesta di risarcimento danni deve essere inviata:

- alla Società, qualora in base alle indicazioni fornite dall'Assicurato all'atto della denuncia, sia applicabile la procedura di indennizzo diretto di cui all'art. 149 del Codice delle assicurazioni;
- alla Compagnia assicurativa del civilmente responsabile nei casi in cui non trovi applicazione la procedura di indennizzo diretto.

### ***Art. 9 bis - Procedure di risarcimento diretto (art. 149 del Codice delle assicurazioni)***

Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio della Repubblica Italiana in una collisione con un altro veicolo a motore identificato, targato ed assicurato per la responsabilità civile obbligatoria, riportando danni al veicolo e/o lesioni di lieve entità al conducente (art. 139, comma 2 del Codice delle assicurazioni), si applica la procedura di risarcimento diretto (art. 149 del Codice delle assicurazioni) che consente all'Assicurato di essere risarcito direttamente dalla Società. La procedura si applica, con le suddette modalità, anche a sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano anche in caso di collisione con un veicolo immatricolato nei suddetti Stati.

In tutti gli altri casi oppure in caso di collisione con veicolo immatricolato all'estero, si applica la procedura di

risarcimento "ordinaria" prevista dall'art. 148 del Codice delle assicurazioni.

La Società, qualora sussistano i requisiti previsti dall'art. 149 del Codice delle assicurazioni, provvederà a risarcire, per quanto gli spetta, tempestivamente e direttamente all'Assicurato i danni subiti.

Qualora non sussistano i requisiti per l'attivazione della procedura di risarcimento diretto, la Società provvederà entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, a informare l'Assicurato e a trasmettere la documentazione raccolta all'Assicuratore del veicolo di controparte coinvolto nel sinistro (art. 11 del DPR n. 254 del 18/07/2006 - Regolamento attuativo dell'art. 149 e 150 del Codice delle assicurazioni). In questo caso la richiesta di risarcimento dei danni deve essere nuovamente inoltrata dall'Assicurato alla Compagnia di assicurazione del responsabile del sinistro e al proprietario del veicolo coinvolto, mediante pec o, in subordine, mediante altro mezzo documentabile in caso di malfunzionamento della pec., utilizzando il modulo di "richiesta di risarcimento danni", attivando così la procedura di risarcimento prevista dall'art. 148 del Codice delle assicurazioni.

***Art. 9 ter - Procedura ordinaria di risarcimento (art. 148 del Codice delle assicurazioni)***

Nel caso non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto prevista al precedente art. 9 *bis*), la richiesta di risarcimento dei danni subiti deve essere inoltrata dall'Assicurato direttamente alla Compagnia di assicurazione del responsabile e al proprietario del veicolo di controparte, mediante pec o, in subordine, mediante altro mezzo documentabile in caso di malfunzionamento della pec, utilizzando il modulo di "richiesta di risarcimento danni".

***Art. 9 quater - Procedura di risarcimento del terzo trasportato (art. 141 del Codice delle assicurazioni)***

Nel caso di sinistro che comporti lesioni ai terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato, il danneggiato deve sempre inviare la richiesta di risarcimento direttamente alla Società e per conoscenza al proprietario del veicolo, mediante pec o, in subordine, mediante altro mezzo documentabile in caso di malfunzionamento della pec.

I danni saranno risarciti direttamente dalla Società, secondo quanto previsto dall'art 141 del Codice delle assicurazioni.

**Art. 10 - Risoluzione del rapporto assicurativo per il furto totale del veicolo/natante**

Ai sensi dell'art. 122, comma 3 del Codice delle assicurazioni, in caso di furto totale del veicolo/natante, il rapporto assicurativo relativo al medesimo è risolto a decorrere dalle ore 24:00 del giorno della denuncia di furto presentata alle Autorità competenti. I danni causati dalla circolazione del veicolo da quel momento in poi sono risarciti dal "Fondo di garanzia per le vittime della strada", ai sensi dell'art. 283 del Codice delle assicurazioni. Il Contraente/Assicurato ha diritto di essere rimborsato della relativa parte di premio netto pagato e non goduto, escluso quello corrisposto per il furto, previa tempestiva presentazione alla Società di copia della denuncia alle Autorità.

**Art. 11 - Gestione delle vertenze**

La Società assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale sino all'atto della tacitazione dei danneggiati. La Società non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

L'Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio nei casi in cui la procedura o la Società lo richiedano.

## **Sez. 4 - Rischi Accessori**

### **(Garanzie operanti esclusivamente per i Veicoli per il quale è indicato il Valore)**

Limitatamente ai veicoli indicati nell'allegato elenco e per quelli inseriti successivamente, la Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo, inclusi gli accessori di qualsiasi genere, gli impianti, i dispositivi vari ed eventuali attrezzature inerenti all'uso del veicolo, per le seguenti fattispecie:

#### **Art. 1 - GARANZIE**

##### **Art. 1.1 - Incendio**

La Società garantisce i danni materiali e diretti subiti dai veicoli descritti in polizza, inclusi i pezzi di ricambio, gli *optionals* e gli accessori stabilmente fissati sul veicolo, a seguito di:

- incendio, esplosione del carburante destinato al funzionamento del motore, scoppio del serbatoio, anche se verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
- azione del fulmine.

Sono parificati ai danni di incendio, oltre i guasti fatti per ordine delle Autorità, anche quelli prodotti dall'Assicurato e/o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare l'evento dannoso.

##### **Art. 1.2 - Furto, rapina, estorsione**

La Società risponde:

- a) della perdita del veicolo o di sue parti in conseguenza di furto, rapina o estorsione;
- b) dei danni subiti dal veicolo stesso nell'esecuzione o nel tentativo di tali reati;
- c) dei danni che il veicolo dovesse subire durante la circolazione dello stesso successiva all'evento;
- d) dei danni da furto e rapina commessi in occasione di tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo, sabotaggio o comunque dolosi;
- e) dei danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da atti vandalici commessi dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati;
- f) dei danni da scasso subiti dal veicolo assicurato per l'esecuzione o il tentativo di furto o rapina di oggetti ed accessori assicurati e non;
- g) dei danni alle parti interne del veicolo.

##### **Art. 1.3 - Eventi socio-politici e atmosferici**

La Società risponde dei danni diretti subiti dal veicolo o della perdita del veicolo stesso avvenuti in occasione o in conseguenza di:

- tumulti popolari, disordini, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, atti dolosi in genere;
- trombe d'aria, tempeste, bufere, uragani, grandine, bora e venti in genere, alluvioni, inondazioni, allagamenti, frane, smottamenti e slavine, terremoto, neve, ghiaccio e pietre.

Per tutte le garanzie di cui agli artt. 1.1, 1.2 e 1.3, l'assicurazione è estesa:

- alle attrezzature inerenti all'uso cui il veicolo è destinato, purché ad esso permanentemente installate o validamente fissate;
- agli accessori di serie, compresi gli accessori fono-audiovisivi;
- agli accessori aggiuntivi nei limiti delle somme assicurate per singolo veicolo.

## Art. 2 - Esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni:

- avvenuti in conseguenza diretta ed esclusiva di atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione, eruzioni vulcaniche, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività;
- determinati o agevolati da dolo del proprietario, del conducente, del Contraente e/o dell'Assicurato;
- verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- verificatisi in occasione di attività illecita del proprietario, del conducente, del Contraente e/o dell'Assicurato;
- determinati da vizi di costruzione.

## Art. 3 - Modalità di denuncia dei sinistri

Relativamente alla presente Sezione, i sinistri devono essere denunciati per iscritto alla Società tramite il Direttore dell'esecuzione - DEC o tramite il Responsabile Unico del Procedimento - RUP, anche per il tramite del Broker, entro 30 giorni da quando il DEC oppure il RUP ne sia venuto a conoscenza

La denuncia deve contenere l'indicazione dell'entità almeno approssimativa del danno, del luogo e della data di accadimento del sinistro, e il nominativo di eventuali testimoni. Il Contraente deve altresì presentare i documenti complementari:

### ➤ per le garanzie di cui all'art. 1.1 - Incendio e all'art. 1.3 – Eventi socio-politici e atmosferici

- in caso di danno totale la scheda di demolizione o l'estratto cronologico generale rilasciati dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico) nonché copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti;
- in caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite;

### ➤ per le garanzie di cui all'art. 1.2 - Furto, rapina, estorsione

- in caso di perdita totale del veicolo, la scheda di perdita di possesso e l'estratto cronologico generale rilasciati dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico);
- in caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite.

In ogni caso copia autentica della denuncia sporta alle Autorità competenti.

In caso di ritrovamento del veicolo rubato, copia conforme del verbale di constatazione dei danni redatto dalla Pubblica Autorità.

## Art. 4 - Modalità di liquidazione del danno (per tutti i veicoli)

In caso di danno totale, nella liquidazione del danno non verrà applicato nessun degrado se il sinistro si verifica entro dodici mesi dalla data di prima immatricolazione.

Se il sinistro si verifica dopo il compimento del dodicesimo mese, il valore è determinato in base a quanto indicato sulla rivista "Eurotax Giallo" pubblicata nel mese in cui si è verificato l'evento. Qualora fosse impossibile determinare il valore in base alle valutazioni della rivista Eurotax, si farà riferimento al valore di mercato in base ad elementi raccolti presso i rivenditori di tali automezzi e/o alla dinamica dei prezzi correnti.

Si considera perdita totale del veicolo assicurato anche il caso in cui l'entità del danno sia pari o superiore all'80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro; in tal caso la Società liquiderà il 100% del valore (con i criteri indicati in precedenza).

Qualora venga riconosciuta la perdita totale del veicolo, la Società subentra nella proprietà del residuo del sinistro.

In caso di sinistro indennizzabile per le garanzie di cui agli artt. 1.1, 1.2 e 1.3 della presente Sezione 4, si conviene che, a parziale deroga dell'art. 1907 del Codice civile, non si darà luogo all'applicazione della regola proporzionale nei confronti dei veicoli la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 20%.

Qualora tale limite dovesse risultare superato, il disposto dell'art. 1907 del Codice civile rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a tale percentuale fermo restando che, in ogni caso, l'indennizzo non potrà superare la somma indicata per il veicolo stesso.

In caso di danno parziale non verrà applicato alcun degrado sul costo dei pezzi di ricambio inerenti alla carrozzeria, alla strumentazione e ai cristalli qualora il sinistro si verifichi entro 4 anni dalla data di prima immatricolazione.

Relativamente alle parti meccaniche, in caso di danno parziale fino ad 1 anno dalla data di prima immatricolazione, non verrà applicato nessun deprezzamento sul valore delle parti sostituite; in seguito, verrà applicato ogni anno un deprezzamento del 10% fino ad un massimo del 50%.

#### **Art. 5 - Pagamento dell'indennizzo**

La Società, tenuto conto degli eventuali limiti all'indennizzo pattuiti sul singolo veicolo, effettua il pagamento del danno con la moneta avente corso legale in Italia al momento del pagamento.

La Società procede al pagamento dell'indennizzo entro e non oltre 20 giorni dalla presentazione di tutta la documentazione richiesta qualora non sussistano motivi di non indennizzabilità.

#### **Art. 6 - Clausola arbitrale**

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata oppure, a richiesta di una delle Parti;
- b) fra due periti nominati uno dalla Società e uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro e anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la sede del Contraente.

I periti devono:

- a) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione stabiliti nella presente polizza;
- b) procedere alla stima e alla liquidazione del danno.

I risultati delle predette operazioni sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito e metà delle spese inerenti al terzo perito.

#### **Art. 7 - Recuperi**

Limitatamente alla garanzia furto il Contraente e/o l'Assicurato sono tenuti, non appena abbiano notizia del recupero del veicolo rubato e/o rapinato o di parti di esso, ad informare subito la Società. Il valore del recuperato realizzato prima dell'effettivo pagamento dell'indennizzo (nonostante l'eventuale già avvenuto rilascio di quietanza) sarà computato in detrazione dell'indennizzo stesso.

Quanto fosse recuperato dopo il pagamento diviene di proprietà della Società che subentra nei diritti dell'Assicurato fino alla concorrenza di quanto pagato. Se il valore di quanto recuperato, al netto delle spese necessarie per il recupero, è superiore all'indennizzo pagato, si procede alla restituzione dell'eccedenza all'Assicurato.

L'Assicurato, qualora la Società eserciti la facoltà di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro (giusto quanto pattuito al successivo art. 10 - Riparazione - Sostituzione "in natura" delle cose rubate o danneggiate) si impegna ad agevolare il disbrigo di tutte le pratiche necessarie perché questa ne ottenga la piena disponibilità. In caso contrario, può chiedere di riacquistare quanto venisse recuperato restituendo alla Società

l'indennizzo ricevuto al netto dell'eventuale danno accertato sul veicolo.

#### **Art. 8 - Rinuncia al diritto di surrogazione**

La Società rinuncia al diritto di surrogazione che le compete ai sensi dell'art. 1916 del Codice civile nei confronti del conducente del veicolo, salvo il caso in cui la circolazione sia avvenuta senza il consenso del Contraente o dell'Assicurato.

#### **Art. 9 - Franchigie e scoperti**

Le garanzie di cui alla presente Sezione 4 indicate:

- all'art. 1.1 - Incendio: sono prestate senza applicazione di alcuna franchigia;
- all'art. 1.2 - Furto, rapina, estorsione: sono prestate senza applicazione di alcuna franchigia;
- all'art. 1.3 - Eventi socio-politici e atmosferici: sono prestate con l'applicazione di una franchigia di euro 100,00.

#### **Art. 10 - Riparazione - Sostituzione "in natura" delle cose rubate o danneggiate**

La Società ha la facoltà di fare eseguire a regola d'arte in officina di sua fiducia le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato, oppure di sostituire con altro di uguale valore, nelle stesse condizioni e con le stesse caratteristiche tecniche, il veicolo o parte di esso, oppure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro, pagando a titolo di indennizzo il valore commerciale dello stesso al momento del sinistro.



## Sez. 5 - Condizioni Aggiuntive sempre operanti per tutti i veicoli

### A) Responsabilità civile dei trasportati

La Società assicura la responsabilità civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato e dei trasportati.

### B) Ricorso terzi da incendio (\*)

La Società in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato, che impegni la responsabilità dell'Assicurato per fatto non inerente alla circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi (alle persone, a cose o animali) con esclusione dei danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente e/o dell'Assicurato.

La presente garanzia deve intendersi prestata con un limite di euro 500.000,00 per evento. Agli effetti della presente garanzia non sono considerati terzi:

- a) tutti coloro la cui responsabilità deve essere coperta dall'assicurazione;
- b) il coniuge, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate alla lettera a) nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivono con queste o siano a loro carico in quanto l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
- c) ove l'Assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).

Il Contraente o l'Assicurato devono immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di loro, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa. Fermo restando il disposto dell'art. 1917 del Codice civile, 3 comma, la Società ha la facoltà di assumere fino a quando ne ha interesse, ma comunque non oltre il momento dell'eventuale transazione del danno, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze a nome del Contraente o dell'Assicurato in qualunque sede, civile o penale, nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.

La Società non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

### C) Rottura cristalli

La Società rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione dei cristalli in conseguenza della rottura degli stessi dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi, quando l'evento non sia indennizzabile con altra garanzia già prestata in polizza o con altro contratto emesso separatamente con la Società (incendio, furto, eventi socio-politici, eventi atmosferici o kasko).

Previa presentazione di regolare fattura la garanzia è prestata fino alla concorrenza di euro 1.200,00 per ogni evento, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti, e comprende anche le spese di installazione dei nuovi cristalli. Sono esclusi dalla garanzia le rigature e/o le segnature, nonché i danni determinati ad altre parti del veicolo a seguito della rottura dei cristalli e comunque i danni agli specchi retrovisori esterni e alla fanaleria in genere.

### D) Imbrattamento della tappezzeria

La Società rimborsa all'Assicurato, purché documentate, le spese sostenute per il ripristino della tappezzeria del veicolo assicurato, imbrattata o danneggiata a causa di trasporto necessitato per soccorso di vittime della strada, comprovato con attestati di pubbliche autorità o di addetti di nosocomi e/o ospedali. La garanzia è altresì operante quando il trasporto che ha provocato il danno sia stato effettuato per soccorso di infortunati o infermi, per fatto non connesso alla circolazione. La presente garanzia deve intendersi prestata con un limite di euro 500,00 per evento.

### E) Spese di immatricolazione - Tassa di proprietà - Spese di assicurazione RCA

La garanzia opera in tutti i casi in cui l'Assicurato perda la disponibilità del veicolo assicurato in conseguenza di furto o rapina totali o per distruzione a seguito di sinistro.

La Società rimborsa all'Assicurato:

- l'importo massimo di euro 300,00 delle spese documentate che lo stesso abbia sostenuto per l'immatricolazione e/o per il passaggio di proprietà di altro veicolo dello stesso tipo;
- l'importo pari a 1/365° di quanto versato per tassa di proprietà per ogni giorno intercorrente tra la data dell'evento

e la scadenza di validità in atto.

Inoltre, nei casi di distruzione a seguito di sinistro (essendo il caso di furto o rapina totali già contemplati all'art.1 della Sezione 4, la Società rimborsa all'Assicurato l'importo pari a 1/365° del premio netto annuo previsto per la garanzia della Responsabilità Civile Auto, purché prestata dalla Società, per ogni giorno intercorrente tra la data dell'evento e quella della scadenza indicata sul certificato di assicurazione, non oltre, comunque, la data di comunicazione all'Autorità circa l'eventuale ritrovamento del veicolo.

Le garanzie non operano qualora l'Assicurato non esibisca idonea documentazione comprovante la perdita di possesso del veicolo o la radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico.

#### **F) Carico e scarico (limitatamente ai veicoli per trasporto cose)**

L'assicurazione copre i danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo o rimorchio e viceversa, purché non eseguite con mezzi e dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.

Trattandosi di rischio non compreso nell'assicurazione obbligatoria, si precisa che le somme assicurate sono destinate innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti per tale garanzia.

#### **G) Danni cagionati da colpa grave**

La Società è obbligata anche per i sinistri cagionati da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e/o delle persone che detengono legittimamente il veicolo descritto in polizza. Tale estensione non opera in caso di furto totale.

#### **H) Ripristino *airbag***

Limitatamente alle autovetture, la Società rimborsa all'Assicurato, purché documentate, le spese sostenute a seguito dell'attivazione dell'*airbag* dovuta per cause accidentali, oppure per incidente da circolazione fino alla concorrenza di euro 1.000,00.

#### **I) Traino - Recupero veicolo (\*)**

Qualora il veicolo assicurato risulti danneggiato in modo tale da:

- dover essere sollevato e trasportato
- dover essere sollevato e poi trainato
- dover essere rimesso sulla sede stradale

la Società rimborserà, purché documentate, le spese di traino fino al più vicino punto di assistenza, oppure fino alla residenza abituale dell'Assicurato o sua autocarrozzeria di fiducia e/o le spese di recupero del veicolo, nel limite dell'importo di euro 1.200,00 per singolo evento.

Sono esclusi in ogni caso dal rimborso il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per la riparazione e tutte le altre spese effettuate in officina.

#### **L) Caduta di aeromobili o di altri corpi volanti**

La Società risponde dei danni che la caduta di aeromobili, compresi corpi volanti anche se non pilotati, loro parti ed oggetti da essi trasportati, nonché meteoriti e relative scorie, possono cagionare alle cose assicurate.

#### **M) Rinuncia alla rivalsa**

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 2 - Esclusioni e rivalsa - della Sezione 3, la Società rinuncia ad avvalersi dell'azione di rivalsa spettante ai sensi di legge nei confronti:

- 1) dell'Ente o Società proprietari o locatari e/o del conducente del veicolo assicurato nei seguenti casi:
  - a) nel caso di danni causati ai terzi trasportati qualora il trasporto non sia effettuato in conformità delle disposizioni vigenti e delle indicazioni della carta di circolazione, oppure - per i veicoli adibiti a trasporto cose - secondo quanto previsto dall'art. 54 - lettera d) del Nuovo Codice della Strada;
  - b) nel caso in cui il veicolo sia condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ed alla quale sia stata applicata in via definitiva la sanzione di cui agli artt. 186 e 187 del Nuovo Codice della

Strada;

- c) qualora il veicolo sia condotto da persona con patente scaduta il cui rinnovo sia già stato richiesto;
  - d) qualora il veicolo sia condotto da persona non in possesso della patente di guida, ma che abbia superato con esito favorevole sia l'esame teorico che quello pratico di idoneità alla guida.
- 2) del solo Ente o Società proprietari del veicolo assicurato:
- a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, purché l'Ente contraente non sia a conoscenza di tale situazione prima del sinistro.

#### **N) Danni da inquinamento**

Nei limiti di cui ai massimali di Responsabilità Civile, la Società risponde dei danni avvenuti in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal veicolo assicurato e necessarie al suo funzionamento, qualora lo stesso non si trovi in circolazione. Per danni da inquinamento si intendono quelli che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo da parte delle suddette sostanze.

#### **O) Garanzia bagagli**

La Società si obbliga ad indennizzare, nei limiti e alle condizioni che seguono, i danni subiti dal bagaglio trasportato a seguito di incendio o di incidente stradale che comporti la perdita totale/parziale del veicolo assicurato.

La garanzia è valida esclusivamente per il bagaglio di proprietà del conducente e dei trasportati, intendendosi per tale gli oggetti di comune uso personale esclusi denaro / preziosi / titoli.

La garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di euro 800,00 per evento e con il limite di euro 2.000,00 per anno assicurativo.

#### **P) Uso di dispositivi meccanici**

Per i veicoli nei quali sono installati dispositivi meccanici per le operazioni di trasferimento delle persone da terra a bordo e viceversa, la garanzia s'intende valida a tutti gli effetti anche per i rischi derivanti da tali operazioni, nei limiti dei massimali di polizza.

#### **Q) Perdita delle chiavi**

La Società rimborsa, previa presentazione di regolare fattura e fino alla concorrenza di euro 300,00 per ogni evento, le spese sostenute dall'Assicurato a causa di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato e/o di sbloccaggio del sistema antifurto, per l'eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché per le spese sostenute per l'apertura delle portiere e/o lo sbloccaggio del sistema antifurto.

#### **R) Danni da bruciature e da fenomeno elettrico (se operante la garanzia Incendio di cui all'art. 1.1 della Sezione 4) (\*)**

La Società risponde dei danni derivanti da bruciature verificatesi in assenza di incendio e dei danni causati agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi, fino alla concorrenza di euro 2.500,00 per evento.

#### **S) Appropriazione indebita (se operante la garanzia Furto, rapina, estorsione di cui all'art. 1.2 della Sezione 4)**

La Società risponde dei danni derivanti dall'appropriazione indebita del veicolo assicurato commessa dai suoi dipendenti a condizione che l'Assicurato non addivenga, senza il consenso della Società, a transazioni con il dipendente infedele, e che il reato sia stato comunque accertato in sede giudiziale.

#### **T) Trasporto in ambulanza**

La Società, in caso di incidente stradale, rimborsa le spese sostenute dal conducente e dagli occupanti il veicolo assicurato per il trasporto in una struttura ospedaliera con autoambulanza, fino ad un massimo di euro 300,00 per evento.

### **Criteri di valutazione dei rischi**

Si precisa che:

1. l'intero parco veicoli dell'Ente, costituito - alla data di pubblicazione della gara - da n° 545 veicoli a motore, è descritto nell'elenco allegato.
2. i mezzi sono individuati per classe, uso, targa di immatricolazione o telaio, caratteristiche tecniche.

**Il Contraente**

**La Società**

.....

.....

**Allegato:**

Elenco veicoli CREA